



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 09-03-2022

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 1, COMMI DA 583 A 587 LEGGE N. 234/2021. - CIG

IL RESPONSABILE

VISTA la convezione tra l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e i Comuni membri relativa al conferimento in Unione delle funzioni relative alla gestione del personale sottoscritta il 31/12/2012 con rep. N.12 DV;

CONSIDERATO che la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Finanziario dell'Unione, in cui è stato accorpato l'Ufficio Unico del personale, con decreto presidenziale n.21/2021;

Vista la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla dirigenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il D.Lgs.267/2000 e il D.Lgs.165/2001;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*

- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 30/07/2019 di determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in

esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione al 31.12.2021 risultante come da comunicato Istat con modello P2-P3 del Comune di Riva del Po è pari a n.7.350 abitanti;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2021 è stato approvato il DUP 2022/2024 e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 05/01/2022 esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione – Piano degli obiettivi e delle performance 2022/2024;

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione di Consiglio n.5 del 22/02/2022 avente ad oggetto: “Approvazione variazione per il funzionamento di spese correnti del Bilancio 2022-2024 è stata stanziata a bilancio la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di impegnare la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei punti 1 e 2 del bilancio di previsione 2022/2024, sui pertinenti capitoli di spesa che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito dettagliato:

Codice bilancio	N. capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo
01.01-1.03.02.01.001	15	Incremento Ind.tà funzione	2022	18.128,05
01.01-1.02.01.01.001	30	Incremento Ind.tà funzione irap	2022	1.540,89
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato	2022	671,41
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato irap	2022	57,07
01.01.-1.03.02.01.001	15	Incremento Ind.tà funzione	2023	27.393,48
01.01-1.02.01.01.001	30	Incremento Ind.tà funzione irap	2023	2.328,45
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato	2023	1.014,57
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato irap	2023	86,24
01.01.-1.03.02.01.001	15	Incremento Ind.tà funzione	2024	40.284,54
01.01-1.02.01.01.001	30	Incremento Ind.tà funzione irap	2024	3.424,19
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato	2024	1.492,02
20.03-1.10.01.99.999	8715	Incremento rateo fine mandato irap	2024	126,82

4. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 3 è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 previsto al cap. 231 (codice di bilancio E.2.01.01.01.001) del bilancio di previsione 2022/2024;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Brunetti Letizia dell'Ufficio Unico del Personale;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
8. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
F.to Pezzolato Melissa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 09-03-2022

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 1, COMMI DA 583 A 587 LEGGE N. 234/2021.

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 09-03-2022 al 24-03-2022.

Lì, 09-03-2022

L' INCARICATO

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

Provincia di Ferrara

SERVIZIO PERSONALE

Copia

Determinazione

N° 75 DEL 09-03-2022

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 1, COMMI DA 583 A 587 LEGGE N. 234/2021.

Comune di Riva del Po (Ferrara)

Allegato "A"

Rideterminazione indennità di funzione Amministratori comunali Commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021

Indennità mensile lorda Presidente Regione	Parametrazione comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021		Indennità Sindaco mensile lorda anno 2021	Incremento indennità Sindaco mensile lorda
	%	Importo mensile lordo		
13.800,00	29%	4.002,00	2.509,98	1.492,02

anno 2022							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
45%	671,41	3.181,39	8.056,91	684,84	671,41	57,07	9.470,22

anno 2023							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
68%	1.014,57	3.524,55	12.174,88	1.034,87	1.014,57	86,24	14.310,56

anno 2024							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
100%	1.492,02	4.002,00	17.904,24	1.521,86	1.492,02	126,82	21.044,94

Comune di Riva del Po (Ferrara)

Allegato "B"

Rideterminazione indennità di funzione Amministratori comunali Commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021

Funzione	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti oppure 100%	Anno 2021	
	%	Importo		Indennità mensile lorda	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	50%	1.254,99	50%	627,50	7.529,94
Assessore	45%	1.129,49	100%	1.129,49	13.553,89
Assessore	45%	1.129,49	50%	564,75	6.776,95
Assessore	45%	1.129,49	50%	564,75	6.776,95
Presidente Consiglio Comunale	10%	251,00	100%	251,00	3.011,98
TOTALI				3.137,48	37.649,70

Funzione	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti oppure 100%	Anno 2022	
	%	Importo		Indennità mensile lorda	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	50%	1.590,69	50%	795,35	9.544,17
Assessore	45%	1.431,63	100%	1.431,63	17.179,50
Assessore	45%	1.431,63	50%	715,81	8.589,75
Assessore	45%	1.431,63	50%	715,81	8.589,75
Presidente Consiglio Comunale	10%	318,14	100%	318,14	3.817,67
TOTALI				3.976,74	47.720,84

maggiore indennità rispetto al 2021	839,26	10.071,14
maggiore IRAP rispetto al 2021	71,34	856,05

Funzione	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti oppure 100%	Anno 2023	
	%	Importo		Indennità mensile lorda	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	50%	1.762,28	50%	881,14	10.573,66
Assessore	45%	1.586,05	100%	1.586,05	19.032,59
Assessore	45%	1.586,05	50%	793,02	9.516,29
Assessore	45%	1.586,05	50%	793,02	9.516,29
Presidente Consiglio Comunale	10%	352,46	100%	352,46	4.229,46
TOTALI				4.405,69	52.868,30

maggiore indennità rispetto al 2021	1.268,22	15.218,60
maggiore IRAP rispetto al 2021	107,80	1.293,58

Funzione	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti oppure 100%	Anno 2024	
	%	Importo		Indennità mensile lorda	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	50%	2.001,00	50%	1.000,50	12.006,00
Assessore	45%	1.800,90	100%	1.800,90	21.610,80
Assessore	45%	1.800,90	50%	900,45	10.805,40
Assessore	45%	1.800,90	50%	900,45	10.805,40
Presidente Consiglio Comunale	10%	400,20	100%	400,20	4.802,40
TOTALI				5.002,50	60.030,00

maggiore indennità rispetto al 2021	1.865,03	22.380,30
maggiore IRAP rispetto al 2021	158,53	1.902,33